



Comune di Copparo
Provincia di Ferrara

Regolamento

MERCATI SETTIMANALI E FIERE

Approvato con delibera di C.C. n. 70 del 07-07-2000
Modificato con delibera di C.C. n. 75 del 12-09-2001
Integrato con delibera di C.C. n. 6 del 24-02-2004

PARTE 1 MERCATI SETTIMANALI

ART. 1

TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1) Il presente regolamento ai sensi dell' art. 6 comma 1 ed art. 3 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
- 2) L' esercizio dell' attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia; si conferma pertanto che:
 - 2.1 L' esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in :
 - a) mercati settimanali o a cadenze diverse
 - b) posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana
 - c) posteggi con chioschi
 - d) in forma itinerante nelle zone non vietate da ordinanza comunale
 - 2.2 Il mercato può essere:
 - a) ordinario con merceologia libera
 - b) per settori, qualora siano stabiliti due o più settori merceologici; nell' ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste
 - c) specializzato, qualora sia stabilito un solo settore merceologico

ART. 2

ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

- 1) I mercati si svolgono nei seguenti giorni:
Lunedì Saletta
Martedì Coccanile / Sabbioncello S. Vittore
Mercoledì Tamara
Giovedì Ambrogio
Venerdì Copparo
e nelle aree individuate nelle planimetrie allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale e parte integrante della istituzione del mercato nella quale sono evidenziati:
 - a) l' ampiezza complessiva dell' area destinata all' esercizio del commercio su aree pubbliche
 - b) la suddivisione nelle tipologie di settore:
 - alimentare
 - extralimentare
 - merceologie "specifiche"
 - produttori agricoli
 - c) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli
 - d) il numero progressivo dei posteggi, la collocazione e l' articolazione.
- 2) I posteggi riservati al settore alimentare dovranno essere in base alla norma vigente, dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
- 3) Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni, l' area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative individuate dal Consiglio Comunale.

ART.3
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

- 1) Il mercato si svolge nella/e giornata/e indicata/e all' art.2 salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge: in tal caso, il Sindaco, sentite le Associazioni, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 30 giorni, può autorizzare l'anticipazione, la posticipazione del mercato. In assenza, il mercato si svolge regolarmente.
- 2) Di norma, non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 25 dicembre, Pasqua (decisione locale).
- 3) Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art.36 c.3 L 142/90 e successive modificazioni).
- 4) In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita Ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato.
- 5) Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (art.6 L.R. 12/99); il Comune, entro il 30 Novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell' anno successivo.

ART.4
POSTEGGIO:MIGLIORIA-CONCESSIONE-SCAMBIO-
AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI
ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

- 1) MIGLIORIA
 - a) Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia: per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo.
 - b) Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre.
 - c) Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'art.7 e saranno assegnate con le modalità di cui all'art.8 c.2.
- 2) CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
 - a) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno può trasmettere alla Giunta regionale l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R.
 - b) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione e contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto nell'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.: nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.
 - c) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - ° Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione,
 - ° In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (art.7 c. a-c Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n.1368).
 - d) Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
 - e) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art.28 c.1 lett. a D. Lgs 114/98).
 - f) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
 - g) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.
- 3) SCAMBIO POSTEGGIO
 - a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art.2 lett. a Deliberazione G.R. 1368/99).
 - b) Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.

**4) AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO
DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI**

Solo al fine di agevolare gli operatori nel conseguimento di quanto previsto al punto 2 lett. Deliberazione G.R. 1368/99, si stabiliscono le seguenti procedure:

- a) L'interessato/i presenta domanda in bollo chiedendo la sostituzione della autorizzazione e concessione di posteggio con altra indicando le singole superfici; alla domanda dovranno essere allegati gli atti relativi alle promesse di vendita.
- b) Il Comune trasmette all'interessato/i il nulla osta all'ampliamento.
- c) A cessione avvenuta, dopo che l'interessato/i ha prodotto il contratto, il Comune rilascia i nuovi titoli.

**ART.5
TRASFERIMENTO-REINTESTAZIONE
VOLTURAZIONE-AMPLIAMENTO PER
ACCORPAMENTO**

1) TRASFERIMENTO-REINTESTAZIONE-VOLTURAZIONE

- a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per cause di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art.4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione e la voltura dell'autorizzazione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.
- b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.
- c) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze (art.5 c. 2 lett. c L.R. 12/99) maturate dal cedente.
- d) Nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.
- e) Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e aver fatto domanda.

2) AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO

- a) In conformità del disposto dell'art.4 punto 4, è consentito, secondo le procedure di cui al punto 1 del presente art., l'ampliamento fino a mq.80 per accorpamento di azienda.
- b) Con il rilascio della nuova concessione di posteggio, viene restituita ed annullata l'autorizzazione del cedente e la concessione.

**ART.6
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E
CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

- 1) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
- 2) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98.
- 3) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell' avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell' interessato.
- 4) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiore complessivamente ad un terzo delle volte in cui si svolge il mercato: sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare.
- 5) rinunci all'autorizzazione.
- 3) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all' operatore deve essere assegnato, senza onori per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
- 4) Per cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo.
- 5) La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

ART.7
REGISTRO DI MERCATO:
GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E
SPUNTISTI

- 1) Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva.
 - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.
 - c) Il registro della graduatoria di posteggio formulata in base alla:
 - maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di concessione di posteggio, propria o del dante causa.
 - maggiore anzianità di azienda propria o di dante causa autocertificata.
 - d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
 - Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta".
 - e) Azzeramento delle presenze degli spuntisti che non si sono presentati per 3 anni consecutivi.
- 2) Copie costantemente aggiornate della documentazione di cui al punto 1 sono depositate presso il comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

ART.8
RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO
DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO
DEL MERCATO

- 1) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi del mercato, l'Amministrazione Comunale, sentite le associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.
- 2) In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.
- 3) Limitatamente al periodo di titolarità del richiedente e per quella localizzazione del mercato, con atto dirigenziale possono essere effettuate modeste modifiche dei posteggi che non costituiscono un diritto per il titolare della concessione e decadono a seguito di subingresso.

ART.9
ASSENZE - ASSEGNAZIONE POSTEGGI
TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

- 1) ASSENZE
- a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in merito agli orari di mercato, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
- b) L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art.7 qualora:
 - Venga prodotta idonea giustificazione entro 15 giorni,
 - In caso di intemperie su conforme parere del Comitato di Mercato,
 - Mercati straordinari o che costituiscano recupero di giornate di mercato non effettuate,
 - Mercati cadenti in un giorno festivo (festività nazionali e locali).
- 2) ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
- a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "a" o "b" di cui al D.Lgs. 114/98 presenti, e che hanno firmato il registro di cui all'art. 7 entro l'orario stabilito.
- b) Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria.
- c) In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari che non siano recupero di mercati non svolti non si conteggiano le firme ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
- d) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria:
- e) Non si può partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci.

ART.10 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:
 - Carattere decennale
 - Carattere stagionale a valenza
- 2) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.
- 3) L'assegnazione del posteggio decennale (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L.56/63 o dall'art. 19 L.241/90 comprovata con autocertificazione, viene comunque data priorità a chi vende prodotti agricoli non presenti.
- 4) I posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato (art. 6 c. 8 L.R. 12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.
- 5) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
- 6) I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto 5 o con autocertificazione.
- 6) Per tutto quanto non scritto si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

ART.11 CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1) Il Comune con apposita ordinanza comunicata alle Associazioni stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
- 2) Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di 500 m. rispetto all'area di mercato.

ART.12

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio (se concesso).
- 3) Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
- 4) In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 5) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 6) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART.13 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

- 1) L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
- 3) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
- 4) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
- 5) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 6) Le tende di protezioni dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a 2.00 m. Nel caso in cui si verificano situazioni di conflitto, agli operatori è assegnato dal comando di P.M., il termine di 30 giorni per eliminare la situazione. Nel caso di inottemperanza si applicherà la sanzione prevista dall'art.15 lett. a.
- 7) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezioni o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
- 8) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
- 9) Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
- 10) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 11) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.

ART.14 NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza e al controllo dell'Autorità sanitaria.

- 2) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un' altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
- 3) I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
- 4) E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di Kg. 6 omologato e regolarmente revisionato.

ART.15 SANZIONI

- 1) Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi degli art. 106 e 107 della legge comunale e provinciale e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della L. 689/81 ed ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98. In particolare è punito con una sanzione:
 - a) da £ 100.000 (€ 51,64) a £ 600.000 (€ 309,87), chi:
 - ° Non provvederà alla pulizia,
 - ° Chi occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio,
 - ° Eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata.
 - b) da £ 1.000.000 (€ 516,45) a £ 6.000.000 (€ 3.098,74), chi:
 - ° non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi,
 - ° esercita il commercio al di fuori del territorio previsto dalle ordinanze comunali.
 - c) da £ 5.000.000 (€ 2.582,28) a £ 30.000.000 (€ 15.493,71) e la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi:
 - ° esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e/o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio.
- 2) Per le violazioni di cui al presente articolo l'Autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.
- 3) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto è dovuto: per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.
- 4) In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

ART.16 COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO

- 1) In ogni mercato è costituito un Comitato di mercato composto da:
 - ° Due rappresentanti dei concessionari di mercato di cui uno del settore alimentare indicati dalle Associazioni,
 - ° Due indicati dalle Associazioni degli operatori.
- 2) Il Comitato ha il compito di:
 - ° Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato,
 - ° Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato,
 - ° Esprime parere in caso di maltempo sullo svolgimento del mercato e sui ca.si in cui l'assenza non debba essere considerata ai fini della graduatoria
- 3) Il Comitato dura in carica tre anni.

PARTE 2 FIERE

ART.1 TIPOLOGIA DEL COMMERCIO FIERE E FIERE STRAORDINARIE

- 1) Il presente regolamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento della Fiera istituita con deliberazione del Consiglio Comunale nonché delle Fiere Straordinarie.
Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
- 2) L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia; si conferma pertanto che:
 - 2.1 La Fiera e Fiera straordinaria possono essere:
 - a) con merceologia libera,
 - b) per settori, qualora siano stabiliti due o più settori merceologici; nell'ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste,
 - c) merceologia esclusiva.

ART.2 ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLA FIERA

- 1) Le Fiere di S. Pietro e Paolo Copparo (ultima settimana di giugno), Settembre Copparese (ultima settimana di settembre), fiera di Coccanile (terza settimana di maggio), fiera di Ambrogio (quarta settimana di maggio), fiera di Tamara (terza settimana di giugno) si svolgeranno nell'area individuata nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale e parte integrante della sua istituzione nella quale sono evidenziati:
 - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche,
 - b) la suddivisione nelle tipologie di settore:
 - alimentare,
 - extra alimentare,
 - merceologie esclusive,
 - produttori agricoli,
 - c) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche, di quelli riservati ai produttori agricoli e di quelli temporanei riservati ad operatori comunitari,
 - d) il numero progressivo di posteggi, la collocazione e l'articolazione.

- 2) I posteggi riservati al settore alimentare, in tutti casi possibili, sono dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica.

ART.3 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

- 1) La fiera si svolge di norma nella/e giornata/e indicata/e all'art.2. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 180 giorni, può autorizzare l'anticipazione o la posticipazione.
- 2) Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art.36 c.3 l. 142/90)
- 3) In occasioni di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari.

ART.4 POSTEGGIO:MIGLIORIA-CONCESSIONE-SCAMBIO- AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

1) MIGLIORIA

- a) Il Comune, dall'1 al 30 novembre di ogni anno rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia: per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglione in bollo.
- b) Le domande verranno esaminate entro il 31 dicembre.
- c) Le miglioni, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'art.7 e saranno assegnate con le modalità di cui all'art.8 c.2.

2) CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- a) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno può trasmettere alla Giunta regionale l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R.
- b) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione e contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto nell'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.: nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.
- c) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - ° Maggior numero di presenze maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione.
 - ° In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (art.7 c. a-c Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n.1368).
- d) Le presenze maturate nella fiera che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
- e) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art.28 c.1 lett.a D.Lgs 114/98).
- f) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
- g) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.

3) SCAMBIO POSTEGGIO

- a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art.2 lett.a Deliberazione G.R. 1368/99).
- b) Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.

4) **AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI**

Solo al fine di agevolare gli operatori nel conseguimento di quanto previsto al punto 2 lett. Deliberazione G.R. 1368/99, si stabiliscono le seguenti procedure.

- a) L'interessato/i presenta domanda in bollo chiedendo la sostituzione della autorizzazione e concessione di posteggio con altra indicando le singole superfici; alla domanda dovranno essere allegati gli atti relativi alle promesse di vendita.
- b) Il Comune trasmette all'interessato/i il nulla osta all'ampliamento.
- c) A cessione avvenuta, dopo che l'interessato/i ha prodotto il contratto il Comune rilascia i nuovi titoli.

5) **CONCESSIONE POSTEGGIO FIERA STRAORDINARIA**

- a) La domanda in bollo dovrà essere inviata o trasmessa direttamente al Comune prima dell'inizio della Fiera Straordinaria;
- b) l'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni Fiera ed avverrà con gli stessi criteri fissati al punto 2 lett (d).

**ART.5
TRASFERIMENTO-REINTESTAZIONE
VOLTURAZIONE-AMPLIAMENTO PER
ACCORPAMENTO**

1) **TRASFERIMENTO-REINTESTAZIONE-VOLTURAZIONE**

- a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione e la voltura dell'autorizzazione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.
- b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.
- c) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze (art.5 c. 2 lett. c L.R. 12/99) maturate dal cedente.
- d) Nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.
- e) Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e aver fatto domanda.

3) **AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO**

- a) In conformità del disposto dell'art. 4 punto 4, è consentito, secondo le procedure di cui al punto 1 del presente art., l'ampliamento fino a mq 80 per accorpamento di azienda.
- b) Con il rilascio della nuova concessione di posteggio, viene restituita ed annullata l'autorizzazione del cedente e la concessione.

**ART.6
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E
CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

- 1) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98.
 - b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell' avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato.
 - c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla fiera per 3 edizioni consecutive; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare.
 - d) rinunci all'autorizzazione.
- 2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nella stessa Fiera o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
- 3) Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30 giugno 1999, la mancata presenza alla Fiera per 3 anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi periodi d'assenza per malattia, gravidanza, servizio militare.

- 4) Per cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo.
- 5) La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

ART.7
REGISTRO DELLA FIERA:
GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E
SPUNTISTI

- 1) Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva.
 - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.
 - c) Il registro della graduatoria di posteggio formulata in base alla:
 - maggiore anzianità dell'attività nella fiera ricavabile dalla data di concessione di posteggio, propria o del dante causa,
 - maggiore anzianità di azienda propria o di dante causa autocertificata.
 - d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
 - Maggior anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta".
- 2) Copie costantemente aggiornate, della documentazione di cui al punto 1 sono depositate presso il comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

ART.8
RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO
DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO
DELLA FIERA

- 1) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi della Fiera, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di fiera e nell'ambito del settore merceologico.
- 2) In caso di ristrutturazione o spostamento totale della fiera, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di fiera e nell'ambito del settore merceologico.
- 3) Limitatamente al periodo di titolarità del richiedente e per quella localizzazione della fiera, con atto dirigenziale possono essere effettuate modeste modifiche dei posteggi che non costituiscono un diritto per il titolare della concessione e decadono a seguito di subingresso.

ART.9
ASSENZE - ASSEGNAZIONE POSTEGGI
TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

- 1) **ASSENZE**
 - a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del sindaco in merito di orari di Fiera, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
 - b) L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art.7 qualora:

- Venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni
 - In caso di intemperie su conforme parere del Comitato
- 2) **ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI**
- a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono assegnati il 1° giorno a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "a" o "b" di cui al D.Lgs. 114/98 presenti, e che hanno firmato il registro di cui all'art. 7 entro l'orario stabilito. Non si darà luogo ad altra spunta.
 - b) Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria.
 - c) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente e ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
 - d) Non si può partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci.

ART.10 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:
 - Carattere decennale
 - Carattere stagionale a valenza
- 2) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.
- 3) L'assegnazione del posteggio decennale (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L.56/63 o dall'art. 19 L.241/90 comprovata con autocertificazione, viene comunque data priorità a chi vende prodotti agricoli non presenti.
- 4) I posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei posteggi totali del mercato (art. 6 c. 8 L.R. 12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.
- 5) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
- 6) I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto 5 o con autocertificazione.
- 7) Per tutto quanto non scritto si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.
- 8) Il posteggio n. 27 è riservato ai Produttori Agricoli in occasione delle fiere che si svolgono a Copparo in giugno e settembre.

ART. 10/BIS POSTEGGI DESTINATI ALLA VENDITA DI PIADINE-PIZZE-PANINI

- 1) I posteggi destinati esclusivamente alla vendita di piadine, pizze, panini sono limitati a n. 5 in occasione della fiera di giugno che si svolge a Copparo ed n. 6 in occasione della fiera di settembre.
- 2) Limitatamente alla fiera di settembre, i posteggi individuati sono contrassegnati dai nn.: 3 - 17 -20- 24 -25- 26.

ART.11 CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1) Il Comune con apposita ordinanza comunicata alle Associazioni stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
- 2) Durante lo svolgimento della Fiera è vietato il commercio itinerante nel raggio di 500 mt rispetto all'area di mercato.

ART.12 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio (se concesso).
- 3) In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 4) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 5) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART.13
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO
E MODALITA' DI VENDITA

- 1) L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sulla stessa fiera più di due posteggi.
- 3) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
- 4) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
- 5) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 6) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a 2mt. Nel caso in cui si verificano situazioni di conflitto, agli operatori è assegnato dal comando di P.M. il termine di 30 giorni per eliminare la situazione. Nel caso di inottemperanza si applicherà la sanzione prevista dall'art. 15 lett. a).
- 7) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezioni o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
- 8) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
- 9) Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
- 10) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 11) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.

ART.14
NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza e al controllo dell'Autorità sanitaria.
- 2) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
- 3) I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
- 4) E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di Kg. 6 omologato e regolarmente revisionato.

ART.15
SANZIONI

- 1) Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e 107 della legge comunale e provinciale e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della L. 689/81 ed ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98. In particolare è punito con una sanzione:
 - a) da £ 100.000 (€ 51,00) a £ 600.000 (€ 309,00), chi:
 - ° Non provvederà alla pulizia.
 - ° Chi occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio.
 - ° Eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata.
 - b) da £ 1.000.000 (€ 516,00) a £ 6.000.000 (€ 3.098,00), chi:
 - ° non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi,
 - ° esercita il commercio al di fuori dal territorio previsto dalle ordinanze comunali,
 - c) da £ 5.000.000 (€ 2.582,00) a £ 30.000.000 (€ 15.493,00) e la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi:
 - ° esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e/o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio.
- 2) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.
- 3) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto è dovuto: per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria.
- 4) In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore ad un'edizione della fiera.

ART.16 COMITATO CONSULTIVO DELLA FIERA

- 1) In ogni fiera è costituito un Comitato della fiera composto da:
 - ° Due rappresentanti dei concessionari di cui uno del settore alimentare indicati dalle Associazioni.
 - ° Due indicati dalle Associazioni degli operatori.
- 2) Il Comitato ha il compito di:
 - ° Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi.
 - ° Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento della fiera.
 - ° Esprime parere in caso di maltempo sullo svolgimento della fiera e sui casi in cui l'assenza non debba essere considerata ai fini della graduatoria.
- 3) Il Comitato dura in carica tre anni.